

COMUNE DI CINTANO

Provincia di Torino.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

N. 21

Del 30/10/2012

OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2012.

L'anno duemiladodici, addì trenta del mese di ottobre, alle ore 19 e minuti 00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GIACHETTI Luciana	Sindaco	X	
PACE Margherita	Vice Sindaco	X	
GIOVANDO Claudia	Consigliere	X	
IMOCRANTE Walter	Consigliere	X	
ZUCCO CHINA' Antonio	Consigliere	X	
GIOVANDO Antonio	Consigliere	X	
BRACCO Alessandro	Consigliere		X
RACINA Patrizia	Consigliere		X
ZUCCO Giuseppe	Consigliere		X
GIACOLETTO PAPAS Annibale	Consigliere	X	
GIOVANDO Giacomo	Consigliere		X
RIVA ROVEDA Roberto	Consigliere		X
SANERO Andrea	Consigliere	X	
Totale		8	5

Assiste alla seduta con funzioni consultive, referenti ed assistenza Segretario Comunale Signor MAGLIONE dr.ssa Tiziana.

Il SINDACO Presidente GIACHETTI Luciana, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente;

Visti gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime di imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Dato atto che l'art. 14, comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 il quale dispone che *" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 – Art. 9, comma 8 – Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall' ISTAT;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale

propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

Riduzione sino a 0,1 punti percentuali

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui sopra è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76%. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Preso atto che il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è stato approvato con la deliberazione consiliare n. 20 in data odierna ed ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

Richiamata la propria deliberazione n. 20 in data odierna ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione";

Verificato che per l'anno in corso non si rende necessario modificare le aliquote previste dall'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito con legge n. 214/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 sono

stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese,

DELIBERA

1. Di determinare, per l'anno 2012, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure:

ALiquota di Base

invariata rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato: 0,76%

ALiquota Abitazione Principale

Invariata rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato: 0,4%

ALiquota Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale

Invariata rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato: 0,2%

2. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° Gennaio 2012;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Entra in aula il Consigliere GIOVANDO Giacomo.
Sono presenti n. 9 consiglieri.

Del che si è redatto il presente verbale che, osservate le prescritte formalità viene sottoscritto

IL SINDACO
F.to GIACHETTI Luciana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGLIONE dr.ssa Tiziana

PARERI (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

Sulla proposta di deliberazione approvata è stato espresso parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità:

TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BERTOGLIO PUIN Margherita

CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA

F.to BERTOGLIO PUIN Margherita

REFERITO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 32 L. 69/2009)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 8/11/2012 all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'art. 32 della L. 69/2009.

Cintano, li 8/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGLIONE dr.ssa Tiziana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale del Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Cintano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGLIONE dr.ssa Tiziana

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO.

Cintano, li 8/11/2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGLIONE dr.ssa Tiziana)